



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 16 ottobre 2017

Osservazioni al Modulo delle Condizioni Generali di Fornitura delle offerte PLACET - CGF

Osservazioni generali in risposta ai quesiti presentati al Tavolo

Riteniamo importante che, sia per semplicità di valutazione da parte del cliente che di gestione da parte dell'operatore, la documentazione contrattuale, comprensiva della modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET, possa essere predisposta anche in formato "dual fuel". I due contratti non saranno comunque vincolati l'uno all'altro ed il cliente potrà sottoscrivere solo la fornitura luce o solo quella gas.

Con riferimento alla possibilità di adottare un singolo modulo valido non solo per entrambi i mercati ma anche per tutte le tipologie di clienti, dovrebbe essere comunque possibile per l'operatore prevedere moduli distinti per i clienti domestici, le P.IVA ed i condomini, riportanti le relative prescrizioni regolatorie.

Per quanto riguarderebbe inoltre la denominazione delle varie offerte PLACET da parte dei singoli operatori, questa dovrebbe essere lasciata alla libertà dei singoli operatori, in particolare perché le regole di *naming* delle offerte commerciali spesso sono specifiche per operatore (ad esempio un operatore può scegliere di avere tutte le offerte a portafoglio senza parole inglesi, così come un altro operatore può aver scelto di utilizzare solo nomi in inglese). Riterremmo comunque necessario che la parola PLACET sia limitata a queste offerte e dovrebbe quindi esserne vietato l'utilizzo per altre offerte del mercato libero. Dovrebbero infine essere chiari il target e la commodity di riferimento (per la luce, per il gas, per i residenziali o per le P.IVA). Riterremmo comunque opportuno limitare la nomenclatura PLACET affinché non risulti eccessivamente corposa da un punto di vista dei termini utilizzati e, di conseguenza, anche poco efficiente per il suo inserimento nell'apposita contrattualistica.

Con riferimento poi a tutti quelli che sono i contenuti "dinamici" che riguardano contratti con i singoli clienti (es. le date, etc...), riterremmo che sarebbe più opportuno prevedere una completa standardizzazione delle CGF, con quindi l'inserimento dei riferimenti dinamici in un'apposita modulistica separata.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Osservazioni di dettaglio

Per l'articolo 1 proporremo le seguenti modifiche e integrazioni:

Documentazione contrattuale: è l'insieme ~~dei documenti~~ delle informazioni che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno dei seguenti documenti:

[...]

l) condizioni economiche;

MOTIVAZIONE: in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 della Delibera 555/2017, riterremo che alla voce Documentazione Contrattuale debbano essere indicate le informazioni che il venditore deve fornire al Cliente, che non necessariamente devono costituire singoli documenti separati. Questo anche al fine di consentire un efficientamento della predisposizione e della gestione della modulistica da parte del venditore. Evidenzieremo inoltre come, seppur riportate nell'articolo 9, le condizioni economiche non siano esplicitate all'interno della Documentazione contrattuale.

Suggeriremo inoltre che, in caso di voltura/nuovo allaccio/subentro, tra la modulistica siano previsti anche gli allegati tecnici.

Per l'articolo 2 comma 3 proporremo la seguente riformulazione:

Il Fornitore si impegna a concludere direttamente o indirettamente i necessari contratti di trasporto e dispacciamento e distribuzione con i gestori di rete interessati al fine di consentire l'esecuzione del Contratto.

MOTIVAZIONE: il fornitore non potrebbe assumersi la responsabilità anche di attività (distribuzione e dispacciamento) che non gli competono.

Proporremo l'integrazione del seguente comma all'articolo 2:

Art. 2 comma 6: In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nella modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET e quelli risultanti al Distributore relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, prevarranno i dati del Distributore.

Per l'articolo 3 comma 1 proporremo la seguente rettifica:

Il contratto si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell'accettazione del Cliente della Documentazione contrattuale proposta dal Fornitore (...).



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Per l'articolo 3 comma 2 proporremo le seguenti modifiche e richiederemo anche i seguenti chiarimenti:

[OPZIONE B] Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per xxx giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto (in forma cartacea o elettronica) al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, l'offerta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore.

MOTIVAZIONE: ai fini di semplificazione ed efficientamento dell'operato del fornitore riterremo che tra le modalità di conferma elettronica dell'accettazione o quantomeno del rifiuto della proposta (in quanto quest'ultimo non rappresenta una modalità di conclusione del contratto) debba essere incluso anche l'SMS e l'e-mail non certificata (non PEC).

Per l'articolo 3 proporremo l'integrazione dei seguenti commi:

3bis.1: Il Cliente dichiara e garantisce al Fornitore che:

- a) il/i Punto/i di Prelievo indicato/i nel Modulo di Adesione risulta/no già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e i propri impianti sono collegati alle reti di cui sopra, in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici;*
- b) i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche;*
- c) ha legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti;*
- d) non ha obbligazioni insolute relativamente ai contratti stipulati con il precedente fornitore, con i Distributori e le Società di Trasporto;*
- e) (solo per clienti domestici) non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto;*
- f) (solo per clienti non domestici) non è in alcuna delle situazioni previste dagli artt. 2446 e 2447 c.c., non è in-solvente e non è stata intrapresa alcuna azione volta a far dichiarare il Cliente fallito, ad assoggettarlo ad una qualsiasi altra procedura concorsuale ovvero alla liquidazione volontaria o alla cessazione dell'attività;*
- g) (solo per clienti non domestici) è in possesso del numero di partita IVA regolarmente attribuito dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente e si impegna a fornire copia del relativo certificato di attribuzione, su richiesta del Fornitore;*
- h) Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato ai soprastanti punti da "a" ad "e" e, in caso di dichiarazione mendace, manleva e terrà indenne il Fornitore da ogni responsabilità da essa derivante. Restano ad intero carico del Cliente tutti gli eventuali oneri,*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

sanzioni, penali o corrispettivi in genere che il Fornitore fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal Cliente.

3bis.2: In tutti i casi ove gli impianti del Cliente non fossero rispondenti alle disposizioni richiamate ai punti "a" o "b" del precedente art. 3bis.1, il Cliente si impegna a provvedere tempestivamente al loro adeguamento e a sostenerne i relativi costi. In tal caso, il Cliente stesso prenderà i necessari accordi direttamente con i Distributori, consentendo al Fornitore di effettuare le opportune verifiche ed esibendo, su richiesta del Fornitore, la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti. In caso di rilevata irregolarità, il Fornitore potrà risolvere il contratto fatto salvo il risarcimento del danno.

3bis.3: Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Fornitore o del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati.

3bis.4: Il Cliente consente al Distributore o soggetti dallo stesso incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di energia elettrica e/o gas naturale fraudolenti.

3bis.5: Il Cliente può richiedere al Fornitore e/o al Distributore la verifica del corretto funzionamento del Misuratore, fermo restando che gli eventuali oneri connessi alla verifica saranno posti a carico del Cliente. Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente nei termini riconosciuti dal Distributore che definirà i quantitativi nella procedura di revisione delle misure. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Per l'articolo 4 comma 1 proporremo la seguente modifica

*In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, ~~contestualmente alla conclusione~~ **con l'espressione del proprio consenso alla conclusione** del Contratto, ~~rilascia al Fornitore una specifica procura a recedere dal Contratto in vigore per la fornitura di energia elettrica o gas naturale tra il Cliente e il suo~~ **conferisce mandato con rappresentanza a XXXX perché proceda in suo nome e per suo conto ad effettuare la comunicazione di recesso dal precedente Fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.***

MOTIVAZIONE: la riformulazione è dovuta al fatto che sarebbe così ben più chiaro che non si tratterebbe di un modulo a sé e che direttamente con l'espressione del proprio consenso alla



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

conclusione del contratto il cliente conferirebbe mandato al fornitore.

Per l'articolo 5 comma 1 proporremo:

Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

- a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita **scritta** della sua decisione di recedere dal Contratto **ai riferimenti indicati nella Documentazione contrattuale e/o sul sito internet del Fornitore;***
- b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.*

MOTIVAZIONE: riterremo opportuno esplicitare che in ogni caso la dichiarazione debba pervenire ai riferimenti indicati, così da aver certezza della sua presa in carico da parte del Fornitore.

Per l'articolo 5 comma 2 proporremo la seguente modifica:

~~*Qualora il Fornitore consenta al Cliente di trasmettere elettronicamente la dichiarazione di cui alla lettera a) ovvero il modulo di ripensamento di cui alla lettera b) al suo sito web, è tenuto a comunicare senza indugio al Cliente la conferma di ricevimento su un Supporto durevole, del recesso esercitato.*~~

MOTIVAZIONE: riterremo che l'articolo non sia necessario, in quanto la certezza della ricezione da parte del Fornitore della richiesta di ripensamento tramite il sito web è insita nella tipologia dello strumento, trovando ad esempio conferma con la pubblicazione di un pop-up che invia un messaggio di avvenuta ricezione al cliente.

Per l'articolo 5 comma 8 proporremo la seguente modifica:

~~*Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal **dal** Cliente.*~~

MOTIVAZIONE: sembrerebbe trattarsi di un refuso.

Per l'articolo 7 proporremo le seguenti integrazioni:

Comma 7.5: il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto al



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Distributore gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne il Fornitore da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti del Distributore e dei terzi. Il Cliente, inoltre, si impegna a:

- (a) conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell'energia elettrica;*
- (b) porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale.*

Comma 7.6: il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e Contratto di Connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Per l'articolo 8 comma 1 proporremo la seguente modifica:

L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo entro il ~~10~~ e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto".

MOTIVAZIONE: riterremo preferibile l'indicazione della tempistica massima prevista dalla Delibera 501/2014/R/com. In tal senso anche le nostre osservazioni generali illustrate in precedenza con riferimento all'inserimento nelle CGF dei dati "dinamici".

Per l'articolo 8 comma 2 proporremo la seguente modifica:

*La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata **almeno nella prima** ~~in~~ **fattura emessa nei confronti del cliente finale.***

MOTIVAZIONE: suggeriremmo di modificare l'articolo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10.2 della Delibera 501/2014/R/com all'articolo 10.2.

Per l'articolo 10 comma 3 proporremo la seguente modifica:

~~*Qualora il Fornitore non rispetti le modalità e il termine per la predetta comunicazione, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro.*~~

MOTIVAZIONE: riterremo che la presente fattispecie non sembri esattamente equiparabile a quella di cui all'articolo 13.1 del Codice di Condotta Commerciale per cui sarebbe dovuto



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

l'indennizzo. Tra l'altro, in considerazione di quanto previsto dal successivo comma 10.4 delle CGF, non necessariamente si giungerebbe ad una variazione unilaterale delle condizioni economiche. Infatti, qualora il prezzo concordato fosse inferiore al prezzo applicabile alla data di scadenza delle precedenti condizioni, si continuerebbe ad applicare il prezzo concordato originariamente. Il rinnovo delle condizioni economiche, definito e disciplinato nel contratto e di cui il cliente è a conoscenza fin da subito come evento che si verifica allo scadere dell'anno contrattuale, non può essere assimilato alla casistica delle variazioni unilaterali, che invece possono essere attuate in qualunque momento in caso di sopravvenienza di un giustificato motivo.

Anche nel caso di cambiamento delle condizioni economiche in favore del cliente, comunque già previsto dalle CGF e sulla cui natura di "variazione unilaterale" dovrebbero esser condotti approfondimenti, l'operatore sarebbe già penalizzato dall'applicazione del prezzo di maggior favore. Pertanto proponiamo che l'indennizzo automatico, non previsto dalla Delibera 555/2017/R/com, venga eliminato.

Per l'articolo 11 comma 8 proporremo la seguente integrazione:

*Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di xxx giorni dalla data di emissione della fattura. **Eventuali reclami o contestazioni non sospenderanno l'obbligazione del Cliente di pagare gli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto.***

Per l'articolo 11 comma 9 proporremo la seguente modifica:

*Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono ~~XXXX indicate in fattura~~. **In fattura sarà indicata la modalità di pagamento prescelta dal Cliente.** In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. **Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore con somme a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore al Cliente.***

MOTIVAZIONE: riterremo molto più efficiente, anche dal punto di vista della lettura della bolletta da parte del cliente, che le modalità di pagamento disponibili per il cliente siano tutte elencate nelle CGF, mentre in bolletta sia esposta solo quella prescelta dal cliente. In merito all'ambito della compensazione riterremo necessaria la suddetta integrazione, anche al fine di evitare eventuali comportamenti scorretti da parte dei clienti finali.

Per l'articolo 12 commi 1, 2, 3 e 4 – Rateizzazione proporremo le seguenti modifiche:

*Comma 1: Il Fornitore, **nei casi e con le modalità previste dall'articolo 13bis del TIV e dall'articolo 12bis del TIVG**, informa il cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile. **Il Cliente potrà reperire ulteriori informazioni circa le modalità di rateizzazione facendone richiesta tramite i canali di contatto***



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

indicati dal Fornitore e/o sul sito web del Fornitore.

MOTIVAZIONE: per brevità proporremo il rimando diretto alle Delibere di riferimento e la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ai canali di contatto indicati dall'operatore.

Per l'articolo 12 comma 5 proporremo la seguente modifica:

~~*Clienti finali di energia elettrica e di gas naturale titolari di bonus sociale hanno diritto alla rateizzazione delle somme dovute nei casi e con le modalità di cui al presente articolo.*~~

MOTIVAZIONE: poiché nei commi successivi il riferimento ai clienti titolari di bonus sociale è già esplicito, suggeriremmo di rimuovere questo articolo, di cui non comprenderemo se voglia essere una limitazione di quanto espresso dai commi precedenti.

Per l'articolo 13 comma 6 proporremo la seguente modifica:

Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale domestico che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito. Il Cliente Finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

MOTIVAZIONE: riterremo necessario che sia esplicitato che, in caso di perdita da parte del cliente dei requisiti per l'esonero, lo stesso sia tenuto a prestare la garanzia.

Per l'articolo 15 comma 7 proporremo la seguente modifica:

[...] Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: [...]

MOTIVAZIONE: signaleremo un possibile refuso: il periodo sopra evidenziato dovrebbe costituire un comma a sé stante, in quanto relativo a tutti i clienti e non solo ai non disalimentabili. Conseguentemente, dovrebbe esser rivista anche la numerazione del comma successivo.

Proporremo infine l'aggiunta del seguente articolo:

Articolo 25: Limitazioni di responsabilità

25. 1 Le caratteristiche dell'energia elettrica e/o del gas naturale somministrati al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica e/o del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, né per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.

25.2 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del Misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore.

25.3 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

25.4 In ogni caso il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati dal Fornitore, salvo che siano imputabili al Fornitore a titolo di dolo o colpa grave.

MOTIVAZIONE: riterremo necessaria la presente integrazione al fine di meglio illustrare al cliente finale la ripartizione delle responsabilità relative alla gestione degli impianti connessi alla fornitura.

Restando comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi